

“Ecobonus” ed “ecotassa” per gli acquisti di veicoli nuovi - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1 PREMESSA

I co. 1031 - 1047 e 1057 - 1064 dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) contengono disposizioni che introducono:

- disincentivi, sotto forma di una ulteriore imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con alte emissioni di biossido di carbonio (anidride carbonica o CO₂), c.d. "ecotassa";
- incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni, c.d. "ecobonus";
- una detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 28.2.2019 n. 32, ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 31 sono invece state stabilite le modalità di versamento dell'"ecotassa".

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto dei chiarimenti forniti.

2 CONTRIBUTI PER LE AUTO MENO INQUINANTI (C.D. "ECOBONUS")

I co. 1031 - 1038 dell'art. 1 della L. 145/2018 prevedono un contributo per incentivare l'acquisto dei veicoli meno inquinanti (c.d. "ecobonus").

2.1 AMBITO APPLICATIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo, che viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo), spetta:

- a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/km;
- per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

Il contributo riguarda, quindi:

- le autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (si tratta dei veicoli della suddetta categoria M1);
- i veicoli con emissioni di biossido di carbonio (anidride carbonica o CO₂) fino a 70 g/km e prezzi di listino inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa (61.000,00 euro con IVA del 22% compresa).

2.1.1 Determinazione delle emissioni

Fino al 31.12.2020, ai fini della determinazione del contributo incentivante, il numero dei grammi di CO₂ emessi per chilometro è quello relativo al ciclo di prova NEDC (*New European Driving Cycle*) come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo.

2.1.2 Determinazione del prezzo di listino

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.2.2019 n. 32, ha precisato che, al fine di determinare se il prezzo di listino è inferiore a 50.000,00 euro, nel caso in cui il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall'euro, si può tener conto del cambio delle valute estere accertato con provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.

Per via del fatto che il contributo spetta per i veicoli "con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa", si ritiene che, seppur non vi siano chiarimenti ufficiali, rilevino anche gli *optional* degli stessi.

2.2 MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo:

- varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (anidride carbonica o CO₂) emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.

2.2.1 Acquisto con rottamazione

Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, sarà pari a 2.500,00 o 6.000,00 euro, come indicato nella seguente tabella.

Emissioni di CO ₂ g/km dei veicoli M1	Misura del contributo con rottamazione
0 - 20	6.000,00 euro
21 - 70	2.500,00 euro

2.2.2 Acquisto senza rottamazione

In assenza della rottamazione, il contributo, sempre parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, sarà di entità inferiore e potrà essere pari a 1.500,00 o 4.000,00 euro, come di seguito indicato.

Emissioni di CO ₂ g/km dei veicoli M1	Misura del contributo senza rottamazione
0 - 20	4.000,00 euro
21 - 70	1.500,00 euro

2.3 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI ROTTAMAZIONE

Per poter beneficiare del contributo:

- il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato:
 - da almeno 12 mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;
 - in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari di cui sopra;
- nell'atto di acquisto deve essere:
 - espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;
 - indicata la misura dello sconto praticato e del contributo statale previsto dal co. 1031 dell'art. 1 della L. 145/2018;
- entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al DPR 358/2000.

2.4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, inoltre:

- è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (verrà applicato uno sconto sul prezzo);
- non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

2.5 CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE ALLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI

I venditori dei veicoli nuovi saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino:

- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, con la ris. 28.2.2019 n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il costruttore del veicolo (impresa costruttrice) è colui che detiene l'omologazione del veicolo e rilascia all'acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosene la piena responsabilità (art. 76 del DLgs. 285/92, codice della strada).

Conservazione della documentazione

Le imprese costruttrici o importatrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita (che deve essere ad esse trasmessa dal venditore).

La ris. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 32 ha inoltre stabilito, in analogia con quanto previsto per il contributo a favore delle moto, che in caso di consegna contestuale all'acquisto, per la rottamazione, di un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici (le quali li debbono conservare) anche:

- la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell'estratto cronologico;
- l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.

2.6 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Ai sensi dell'art. 1 co. 1040 della L. 145/2018, le disposizioni attuative inerenti il contributo spettante per l'acquisto dei nuovi veicoli saranno definite da un apposito DM che doveva essere emanato entro il 2.3.2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019), ma che, ad oggi, non è ancora stato approvato.

3 NUOVA IMPOSTA PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI (C.D. "ECOTASSA")

Contestualmente agli incentivi sopra illustrati, i co. 1042 - 1046 dell'art. 1 della L. 145/2018 hanno previsto che agli acquisti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (anidride carbonica o CO₂) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km è applicabile una nuova imposta (c.d. "ecotassa").

Determinazione delle emissioni

Fino al 31.12.2020, ai fini della determinazione della nuova imposta, il numero dei grammi di CO₂ emessi per chilometro è quello relativo al ciclo di prova NEDC (*New European Driving Cycle*) come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo.

3.1 AMBITO APPLICATIVO DELL'IMPOSTA

Sono assoggettati all'imposta i veicoli destinati al trasporto di persone di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km.

L'imposta:

- riguarda, quindi, le autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1);
- è dovuta anche da parte di coloro che immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato estero;
- non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva comunitaria 2007/46/CE (es. camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle, ecc.).

Con la ris. 28.2.2019 n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'imposta è dovuta se l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo avvengono entrambi nel periodo dall'1.3.2019 al 31.12.2021.

Di conseguenza, non è tenuto a versare l'"ecotassa" il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28.2.2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva.

Anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero è assoggettato alla nuova imposta purché l'acquisto e l'immatricolazione avvengano dall'1.3.2019 al 31.12.2021.

3.2 MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta dovuta è parametrata a quanto inquina il veicolo e nello specifico al numero di grammi di biossido di carbonio (anidride carbonica o CO₂) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km.

L'ammontare dell'imposta è differenziato, da 1.100,00 a 2.500,00 euro, in base a quattro fasce di emissioni, indicate nella seguente tabella.

Emissioni di CO ₂ g/km dei veicoli M1	Misura dell'imposta
161 - 175	1.100,00 euro
176 - 200	1.600,00 euro
201 - 250	2.000,00 euro
Superiore a 250	2.500,00 euro

3.3 MODALITÀ DI VERSAMENTO

La nuova imposta deve essere versata:

- dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso (ris. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 32);
- mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando il codice tributo "3500" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 31).

Compilazione del modello F24 ELIDE

Come stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 31, in sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
 - nel campo "tipo", la lettera "A";
 - nel campo "codice", il suddetto codice tributo "3500";
 - nel campo "elementi identificativi", il numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento dell'imposta;

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immatricolazione del veicolo in Italia, espresso nel formato “AAAA”.

4 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO

L’art. 1 co. 1057 - 1064 della L. 145/2018 prevede il riconoscimento di un contributo anche a coloro che acquistano, nell’anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1 e L3 e contestualmente ne rottamano una di categoria Euro 0, 1 o 2.

4.1 AMBITO APPLICATIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo spetta a coloro che:

- acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3;
- consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi.

4.2 MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo:

- è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2;
- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale (ris. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 32).

4.3 CONSEGNA DEL VEICOLO PER LA ROTTAMAZIONE

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo, il venditore deve:

- consegnare il veicolo usato ad un demolitore;
- provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al DPR 358/2000.

I veicoli usati consegnati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4.4 CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE ALLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI

I venditori dei veicoli nuovi saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d’imposta per il versamento:

- delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente,
- dell’IRPEF,
- dell’IRES,
- dell’IVA,

dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Sebbene la norma non lo preveda espressamente, sembrerebbe logico ritenere che la compensazione debba avvenire con il modello F24 per compensare i soli versamenti rientranti nelle suddette categorie.

Conservazione della documentazione

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici devono conservare la seguente documentazione (che deve essere ad esse trasmessa dal venditore):

- copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

4.5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le disposizioni attuative del contributo spettante per l'acquisto e la rottamazione delle moto saranno definite da un apposito DM che doveva essere emanato entro il 2.3.2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019), ma che, ad oggi, non è stato approvato.

5 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

L'art. 1 co. 1039 della L. 145/2018, inserendo l'art. 16-ter nel DL 63/2013, ha previsto una detrazione dall'imposta lorda del 50% per:

- le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. "wall box"), ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza *standard* non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) e h) del DLgs. 257/2016.

Parti comuni di edifici condominiali

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera delle suddette infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

5.1 SOGGETTI BENEFICIARI

La ris. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 32 ha precisato che possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi sia IRPEF che IRES, i quali:

- sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico;
- possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.

5.2 ALIQUOTA E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La nuova detrazione:

- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

5.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Ai sensi dell'art. 1 co. 1040 della L. 145/2018, le disposizioni attuative della nuova detrazione saranno definite da un apposito DM che doveva essere emanato entro il 2.3.2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019), ma che, ad oggi, non è ancora stato approvato.